

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

TITOLO I COSTITUZIONE E SEDE

ART. 1 - COSTITUZIONE

Ai sensi degli artt. 36 e segg. del codice civile è costituita l'Associazione Valore Sociale. L'Associazione aggrega associazioni, enti e persone fisiche che si prefiggono la promozione dei diritti umani e dello sviluppo sostenibile, la diffusione del commercio equo e solidale, di nuovi stili di vita sociale e di redistribuzione delle risorse, la diffusione della finanza etica, la tutela e valorizzazione dell'ambiente. L'Associazione non persegue scopi di lucro per cui è vietata la distribuzione tra gli associati, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali, durante tutta la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano stabilite per legge. L'Associazione è apartitica.

ART. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede in Milano, e potrà istituire sedi secondarie, sezioni ed uffici di rappresentanza ovunque, in Italia e all'estero.

TITOLO II SCOPO SOCIALE E DURATA

ART. 3 - SCOPI

L'Associazione ha come proprio scopo principale quello di contribuire alla definizione, alla diffusione e all'implementazione di una nuova cultura della responsabilità sociale di impresa, fondata su politiche e strumenti di sostenibilità economica, sociale e ambientale coerenti con i principi e i valori della società civile italiana e internazionale e dell'economia etica sempre sensibile alle conseguenze non economiche delle azioni economiche. Al fine di perseguire il seguente scopo, l'Associazione, a titolo puramente esemplificativo, potrà svolgere le seguenti attività:

- rendere evidente ad imprese e opinione pubblica che è possibile esercitare un'attività economica con profitto, senza penalizzare le persone o l'ambiente, sviluppando, tra l'altro, momenti di comunicazione, dibattito, sensibilizzazione, ecc. tra le diverse componenti della società civile;
- offrire sia alle imprese profit che alle imprese non profit un "Modello di impresa responsabile", uno strumento di verifica del proprio livello di responsabilità sociale che costituisca un benchmark di grande credibilità;
- attivare processi di certificazione in grado di verificare la conformità dei comportamenti dichiarati delle imprese con il modello Valore Sociale;

- fornire ai consumatori la garanzia di prodotti realizzati responsabilmente dalle imprese certificate “Valore Sociale”, che possono provare la qualità sociale dei prodotti o servizi da esse offerti.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione intende svolgere primariamente attività di sensibilizzazione della società civile accompagnata da un'attività di gestione del marchio “Valore Sociale”, tramite la concessione alle imprese che ne fanno richiesta e che si sottopongono alle verifiche previste dall'Associazione.

Potrà altresì svolgere attività di raccolta fondi. Inoltre potrà svolgere qualsiasi attività direttamente connessa o strumentale al raggiungimento dei propri scopi istituzionali. Potrà anche appoggiare le iniziative e i programmi di altre istituzioni pubbliche o private, i cui scopi siano affini a quelli propri dell'Associazione.

Ogni attività economica e commerciale eventualmente esercitata, anche se marginale, sarà coerente con le disposizioni della Legge 118/2005.

ART. 4 - DURATA

La durata dell'Associazione è fissata al 31 dicembre 2050. L'eventuale scioglimento anticipato o la proroga di tale termine potranno essere deliberati dall'Assemblea straordinaria degli associati tramite deliberazione presa con la maggioranza prevista dall'art. 21, ultimo comma, del codice civile.

TITOLO III ASSOCIATI E SOCI

ART. 5 - CATEGORIE DI ASSOCIATI

Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:

- associati ordinari:** sono quegli associati, associazioni, organismi o enti, che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione oppure sono stati ammessi successivamente alla sua costituzione. Gli associati vengono ripartiti in categorie, sulla base delle loro attività principali. Ogni categoria non può rappresentare più del 50% degli associati. La definizione delle categorie viene approntata dal Consiglio Direttivo, che predispone un apposito regolamento interno, approvato dall'Assemblea.
- soci onorari:** sono rappresentati da persone fisiche o giuridiche che abbiano acquisito particolari benemeritenze nel campo di attività dell'Associazione e che dichiarino di condividerne gli scopi. Vengono nominati dal Consiglio Direttivo e dichiarano formalmente di accettare tale nomina.

Gli associati ordinari hanno parità di diritti, compreso quello di voto. I soci onorari possono partecipare all'Assemblea come uditori. Il domicilio di associati e soci per qualsiasi rapporto con l'Associazione si intende eletto nel luogo indicato nella domanda di ammissione o in successiva comunicazione scritta.

ART. 6 - AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI ORDINARI

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione in qualità di associati ordinari enti, organismi ed istituzioni, sia nazionali che stranieri, senza fini di lucro interessati allo sviluppo delle attività dell'Associazione e che statutariamente non perseguano scopi in contrasto con quelli dell'Associazione. Chi intende aderire all'Associazione deve presentare espressa domanda al Presidente dichiarando di condividere gli scopi dell'Associazione e di accettare lo statuto ed i regolamenti della stessa. L'Assemblea dovrà provvedere in ordine alle domande di ammissione alla prima riunione utile. Alla domanda di ammissione l'Assemblea è tenuta a dare risposta. Tale risposta dovrà successivamente essere inoltrata al richiedente entro 30 giorni. In caso di diniego, l'Assemblea è tenuta a esplicitare la motivazione di detto diniego. Le delibere relative all'accettazione di nuovi associati dovranno essere approvate con i voti favorevoli di almeno i due terzi degli aventi diritto.

ART. 7 - QUOTA ASSOCIATIVA

Gli associati ordinari sono tenuti a corrispondere annualmente, salvo deroghe straordinarie, il contributo associativo ordinario proposto dal Consiglio Direttivo per ciascuna categoria di associati e deliberato dall'assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio preventivo. La quota associativa deve essere pagata entro il mese di febbraio di ogni anno. La qualifica di associato, nonché i diritti sulle quote e contributi associativi, non sono trasmissibili né rivalutabili e neppure ripetibili, sia in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, sia in caso di scioglimento dell'Associazione.

ART. 8 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati ordinari godono dei diritti previsti dal presente statuto. In particolare hanno diritto:

- di partecipare alla vita associativa nei modi e nei limiti fissati dal presente statuto e dai regolamenti eventualmente adottati con delibera Assembleare;
- di contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione;
- di esercitare i propri diritti elettorali secondo i limiti previsti dallo statuto.

Gli associati ordinari hanno il dovere:

- di operare nell'interesse dell'Associazione e in favore del raggiungimento dei suoi scopi;
- di rispettare le norme dello statuto e dei regolamenti associativi;
- di impegnarsi attivamente nella vita associativa.

ART. 9 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

Il rapporto associativo del singolo associato si estingue per recesso, decadenza, esclusione. L'associato può sempre recedere dall'Associazione comunicando la propria decisione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al Presidente con un preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza dell'esercizio in corso ed il recesso acquista efficacia dalla scadenza dell'anno solare nel quale è stato comunicato.

L'associato decade dalla qualità di socio se non provvede a versare nei termini e nei modi fissati dallo statuto e dal Consiglio Direttivo i contributi associativi sia ordinari che straordinari. L'Assemblea provvede a ratificare i recessi e le decadenze di soci alla prima riunione utile. L'associato viene escluso se con il suo comportamento scorretto ed indisciplinato si sia reso colpevole di atti gravi e pregiudizievoli per l'Associazione. L'esclusione viene accertata e deliberata dall'Assemblea ordinaria con il voto favorevole, a scrutinio segreto, di almeno i tre quarti degli associati iscritti. Quando per qualsiasi causa si sciogla il rapporto associativo, l'associato non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, alla restituzione delle quote e dei contributi versati.

ART. 10 - PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione, da eventuali donazioni, lasciti, erogazioni liberali e fondi di riserva.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative;
- da qualsiasi contributo pubblico o privato nella misura e nelle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo
- doni, proventi di eventuali iniziative culturali e/o commerciali.

Spetta al Consiglio Direttivo decidere sugli eventuali investimenti e sull'utilizzo di fondi patrimoniali.

ART. 11 – SOSTENITORI

Sono definiti "Sostenitori" le persone fisiche o giuridiche, associazioni o enti che abbiano palese o concreto interesse o che possano dare un concreto contributo al raggiungimento degli scopi dell'Associazione. Essi presentano espressa domanda al Consiglio Direttivo, dichiarando di condividere i principi costitutivi e gli scopi dell'Associazione e di accettarne lo Statuto. Il Consiglio Direttivo decide in merito alla domanda entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, e non è tenuto a motivare le ragioni di una eventuale risposta negativa. I sostenitori sono periodicamente informati dell'attività dell'Associazione a mezzo posta elettronica, posta o altri sistemi.

TITOLO IV ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 12 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente ed il Vicepresidente;
- d) il Tesoriere;

- e) il Collegio dei revisori dei conti;
- f) il Segretario Generale.

ART. 13 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati aventi diritto al voto. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria si tiene almeno due volte l'anno, entro il 30 Novembre per l'approvazione del Bilancio Preventivo ed entro il 31 maggio per l'approvazione del consuntivo dell'esercizio precedente.

Compete all'Assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio annuale di esercizio (sia preventivo che consuntivo) accompagnato dalla relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento culturale ed economico dell'Associazione e dalla Relazione dei Revisori dei Conti;
- b) la nomina e revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
- c) la nomina dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) gli altri argomenti che il Consiglio Direttivo ritiene di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e della Carta Costitutiva, sullo scioglimento dell'Associazione o sull'eventuale proroga del termine di durata. L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.

ART. 14 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata a mezzo di lettera semplice inviata anche per fax o e-mail a tutti gli associati almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio dello Stato, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione. L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo anche quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un terzo degli associati e comunque ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

ART. 15 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Hanno diritto d'intervenire all'Assemblea tutti gli Associati (e per essi i loro rappresentanti legali o procuratori) in regola con il pagamento dei contributi associativi annuali. I rappresentanti legali degli Associati possono delegare per l'Assemblea una persona da essi individuata. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea da altri associati mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di una delega.

ART. 16 - DIRITTO DI VOTO

Ogni associato ordinario ha diritto ad un voto. I soci onorari possono partecipare all'Assemblea con diritto di parola ma senza diritto di voto.

ART. 17 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di sua assenza dal Vicepresidente. In mancanza di entrambi, l'Assemblea è presieduta da altra persona designata dall'Assemblea stessa. L'Assemblea nomina un segretario e, qualora lo ritenga necessario, anche due scrutatori. Spetta al Presidente dirigere il dibattito assembleare, verificare la regolarità delle deleghe e la legittimazione degli associati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto. Le votazioni potranno aver luogo per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto, secondo quanto stabilito dallo statuto, dai regolamenti interni o dal Presidente dell'Assemblea. Delle riunioni assembleari viene redatto verbale firmato da Presidente e segretario.

ART. 18 - MAGGIORANZE PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA

Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti associati che rappresentino almeno il sessanta per cento degli associati. Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei votanti. I membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti l'approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità. I membri del Consiglio Direttivo che non sono legali rappresentanti delle organizzazioni di provenienza non possono rappresentare le stesse in Assemblea.

ART. 19 - MAGGIORANZE PER L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di tanti associati che rappresentino almeno i due terzi degli associati. Essa delibera validamente con il voto della maggioranza dei votanti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. Per deliberare in ordine alla modifica dello Statuto, della Carta costitutiva e della Carta dei comportamenti occorre il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati iscritti.

ART. 20 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri variabile da tre a sette, secondo quanto stabilirà l'Assemblea ordinaria al momento della nomina del consiglio. I consiglieri vengono eletti per un periodo di tre anni e per non più di tre mandati consecutivi. I consiglieri possono essere revocati per giusta causa in qualsiasi momento dall'Assemblea degli associati. L'atto costitutivo prevede ad individuare i membri del primo Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Vicepresidente. I membri del Consiglio Direttivo hanno diritto al rimborso delle spese sostenute a causa del loro ufficio.

ART. 21 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E ALTRI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere.

ART. 22 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta con avviso spedito anche mediante telefax o posta elettronica a tutti i componenti del Consiglio Direttivo, nonché ai membri del Collegio dei revisori dei conti, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a tre giorni, con convocazione fatta a mezzo di telegramma, fax o posta elettronica. In mancanza delle formalità di convocazione, la riunione del consiglio è valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica e dei membri effettivi del Collegio dei revisori dei conti. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei suoi membri.

ART. 23 - RIUNIONI IN VIDEO E TELECONFERENZA

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il Consiglio Direttivo si intende tenuto nel luogo ove si trova il Presidente dell'adunanza insieme al Segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i consiglieri lontani e di come essi hanno espresso il voto.

ART. 24 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Vicepresidente. In assenza di entrambi il consiglio è presieduto dal consigliere più anziano. Delle riunioni del consiglio viene redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato in apposito raccoglitore con pagine numerate. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale la decisione alla quale accede il Presidente.

ART. 25 - COOPTAZIONE DEI CONSIGLIERI

Qualora venga a cessare dalla carica un consigliere, il Consiglio Direttivo può procedere per cooptazione alla nomina di un nuovo consigliere. I membri del Consiglio Direttivo nominati per cooptazione restano in carica fino alla successiva Assemblea ordinaria. Se la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo cessa dal proprio ufficio, l'Assemblea ordinaria degli associati dev'essere convocata per procedere alla nomina dell'intero nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 26 - POTERI DI GESTIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione (tranne quelli espressamente riservati

all'Assemblea degli associati) utili o necessari per il raggiungimento degli scopi associativi nell'ambito delle delibere assembleari. Il Consiglio Direttivo può delegare ad alcuni suoi membri o al Segretario Generale determinati poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione.

ART. 27 - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio è devoluta al Presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di sua assenza od impedimento al Vicepresidente. Al Presidente spetta l'uso della firma sociale, e può conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti ad altri membri del Consiglio Direttivo, al Segretario Generale ed eccezionalmente anche a persone estranee all'Associazione.

ART. 28 - VICE PRESIDENTE

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia assente o impedito. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 29 - TESORIERE

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e sovrintende alla tenuta della contabilità e dei libri sociali, predisponendo dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo e quello preventivo, avvalendosi della collaborazione tecnica del Segretario Generale e dello Staff, dei Revisori dei Conti, o di professionisti esterni.

ART. 30 – SEGRETARIO GENERALE

Il Consiglio Direttivo nomina il Segretario Generale che ha il compito di fungere da segretario del Consiglio e dell'Assemblea degli associati, ed è responsabile del buon funzionamento degli uffici e dello staff dell'Associazione. Il Segretario Generale partecipa al Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Il Segretario Generale, su delega del Consiglio Direttivo, è responsabile dell'ordinaria amministrazione dell'Associazione e ha il compito di realizzare gli obiettivi strategici decisi dal Consiglio e dall'Assemblea. Promuove altresì Valore Sociale nei confronti degli interlocutori esterni, svolgendo anche le funzioni di Portavoce principale ed avvalendosi del supporto fornito dalle associazioni aderenti, nei limiti delle competenze previste dal presente Statuto. L'incarico di Segretario Generale è retribuito dall'Associazione.

ART. 31 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il controllo amministrativo e contabile sull'attività di gestione dell'Associazione è affidato al Collegio dei Revisori dei conti composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea degli associati, scelti tra persone esperte e qualificate in materia contabile. Il Collegio dei Revisori elegge tra i suoi membri il Presidente.

Il Collegio dei Revisori:

- verifica periodicamente la regolare tenuta delle scritture contabili dell'Associazione;

- verifica il bilancio annuale, redigendo apposita relazione indirizzata al Consiglio Direttivo.

La relazione dovrà rendere evidente la coerenza dell'attività esercitata con le finalità sociali. I revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. I revisori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. L'incarico è a titolo gratuito, essi hanno diritto al rimborso delle spese sostenute a causa del loro ufficio.

TITOLO V ESERCIZI SOCIALI – BILANCIO

ART. 32 - ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno, applicando il principio della competenza. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone il bilancio d'esercizio accompagnato da una relazione sullo svolgimento dell'attività associativa. Il bilancio viene presentato all'Assemblea ordinaria annuale per la sua approvazione, corredato della relazione dei Revisori. Una volta approvato, viene divulgato tra gli associati nei modi più idonei. Il Consiglio Direttivo redige anche il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 novembre precedente l'inizio dell'esercizio. Il bilancio viene redatto e pubblicato secondo le disposizioni della Legge 118/2005.

TITOLO VI VARIE

ART. 33 - SCIoglimento

In caso di scioglimento anticipato dell'Associazione oppure qualora lo scopo associativo divenga irrealizzabile per qualunque causa ed in qualsiasi tempo, l'Associazione si estingue ed il suo patrimonio residuo viene devoluto a favore di altra Associazione avente finalità affini oppure per fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano salve diverse destinazioni eventualmente imposte dalla legge.

ART. 34 - LIQUIDAZIONE

L'Assemblea che deliberi lo scioglimento dell'Associazione provvede a nominare uno o più liquidatori scelti anche tra persone estranee all'Associazione.

ART. 35 - RINVIO

Per quant'altro non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Il Presidente
Carlo Testini

